

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1788

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(CIAMPI)

e dal **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4,
recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvenuta ultimazione delle operazioni di liquidazione delle attività svolte dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno entro il termine del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha posto in luce una serie di difficoltà derivanti spesso da una troppo generica formulazione delle disposizioni normative che, se non hanno impedito l'ultimazione della liquidazione, costituiscono senz'altro un serio ostacolo all'avvio, a partire dal 1° gennaio 1994, dell'intervento ordinario nelle aree depresse dell'intero territorio nazionale, che le amministrazioni subentrate nelle competenze dei cessati organismi dell'intervento straordinario si trovano a dover attuare con immediatezza.

È peraltro di tutta evidenza la necessità e l'urgenza - soprattutto nell'attuale situazione economica ed occupazionale - di disposizioni normative, quanto più possibili chiare e puntuali, che permettano a questo nuovo intervento di prendere forma e concretizzarsi.

Proprio perchè la nuova politica di intervento nelle aree depresse deve attuarsi in modo concreto, chiaro e trasparente, si è ritenuto di dover preliminarmente fornire, con l'articolo 1, la definizione normativa del concetto di «aree depresse», nonché degli istituti della «programmazione negoziata, dell'accordo, del contratto e dell'intesa di programma».

Trattandosi di istituti a suo tempo elaborati dal CIPE, si è ritenuto opportuno affidare allo stesso CIPE il compito di ridefinirne le procedure ed i contenuti.

Con l'articolo 2, si precisa l'esatta portata delle disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, assicurando in tal modo, soprattutto sotto il profilo occupazionale, l'operatività degli strumenti programmati-

co-contrattuali di cui all'articolo 1, recentemente stipulati.

L'articolo 3 contiene una disposizione volta a consentire che ai progetti immediatamente eseguibili finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e non revocati ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applichino le procedure previste per gli altri progetti FIO, ai fini della loro prosecuzione e completamento.

L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 398 del 1993, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493; la norma si è resa necessaria innanzitutto per eliminare ogni incertezza e fornire un quadro organico della procedura di revoca da parte del CIPE dei finanziamenti relativi agli investimenti compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE stesso.

L'urgenza della disposizione è data inoltre dall'esigenza che i fondi derivanti dalle revoche già effettuate e da quelle da effettuare (che si riferiscono ad interventi da lungo tempo previsti ma mai iniziati) si rendano disponibili per interventi immediatamente cantierabili.

Con l'articolo 5 si detta una norma che consente, mediante regolamento, che si dia inizio alle funzioni in materia di politica comunitaria attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

L'articolo 6, infine, consente il mantenimento in posizione di comando del personale in servizio presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, addetto alla conduzione di autovetture, fino al 28 febbraio 1994.

Non si è ritenuto di dover procedere alla stesura della relazione tecnica in quanto il provvedimento, contenendo prevalentemente disposizioni di natura interpretativa e procedimentale, non comporta oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

Decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1994.

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, punto 3, punto C, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, definisce la procedura ed il contenuto delle intese, degli accordi e dei contratti di programma di cui al comma 1, ed approva, su proposta dei Ministri interessati, i singoli accordi e contratti di programma da stipulare.

Articolo 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Articolo 3.

(Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64)

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Articolo 4.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per «interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, i cui lavori non risultano ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ad eccezione di quelli le cui procedure di affidamento in appalto siano in corso» si intendono quegli interventi per i quali le procedure di affidamento, iniziate anteriormente al 30 settembre 1993, siano ancora in corso alla data del 30 novembre 1993, ovvero il cui esito abbia formato oggetto di impugnazione non ancora definita alla medesima data.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di interventi cofinanziati)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante adozione di specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.»

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il personale di qualunque Amministrazione, già in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 28 febbraio 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO